

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 16

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione fornisce i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Regione e dagli enti locali del territorio di cui all' articolo 1, comma 2, e inoltre formula proposte e giudizi in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

(3)

2. La Commissione, in particolare:

a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;

b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;

c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;

d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.

(1)(2)(4)

Note:

1 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 34, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 34, lettera b), L. R. 25/2016 ,

con effetto dall'1/1/2017.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

4 Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019